



**UNITA' OPERATIVA COMPLESSA**  
**GESTIONE TECNICO-PATRIMONIALE**

## **CAPITOLATO D' ONERI**

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI LA DIREZIONE DEI LAVORI ED IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO RIALZATO DELL’EDIFICIO “PADIGLIONE RICOVERO” DELLA SEDE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI” DI VIALE MONZA, PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL’AREU (Centro di formazione simulazione per l’attività formativa clinico assistenziale di emergenza e urgenza, maxiemergenze internazionali e Management di sistemi sanitari) E PER GLI INTERVENTI DI RIMOZIONE DELLE COPERTURE CONTENENTI AMIANTO E RIFACIMENTO DELLE STESSE.**

**Codice CIG n. 63533706C7**

**Codice CUP n. I47E13000340001**



## INDICE

<b>ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI.....</b>	<b>3</b>
<b>ARTICOLO 2 – UBICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA.....</b>	<b>3</b>
<b>ARTICOLO 3 – OGGETTO DELL’APPALTO.....</b>	<b>3</b>
<b>ARTICOLO 4 – LINGUA UFFICIALE.....</b>	<b>3</b>
<b>ARTICOLO 5 – LEGGE APPLICABILE.....</b>	<b>3</b>
<b>ARTICOLO 6 – RISERVATEZZA.....</b>	<b>4</b>
<b>ARTICOLO 7 – DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE – INDUSTRIALE – COMMERCIALE.....</b>	<b>4</b>
<b>ARTICOLO 8 – COMUNICAZIONI.....</b>	<b>4</b>
<b>ARTICOLO 9 – COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI.....</b>	<b>5</b>
<b>ARTICOLO 10 – DIRETTORE DEI LAVORI.....</b>	<b>5</b>
<b>ARTICOLO 11 – DIRETTORE OPERATIVO E ISPETTORE DI CANTIERE.....</b>	<b>6</b>
<b>ARTICOLO 12 – COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.....</b>	<b>7</b>
<b>ARTICOLO 13 – ACCETTAZIONE DELLE IMPRESE DA PARTE DEL C.S.E.....</b>	<b>8</b>
<b>ARTICOLO 14 – MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI ACCESSI E CONTROLLO DEI LAVORATORI PRESENTI DA PARTE DEL C.S.E.....</b>	<b>9</b>
<b>ARTICOLO 15 – MODALITÀ DI COORDINAMENTO DEL C.S.E.....</b>	<b>9</b>
<b>ARTICOLO 16 – PRESENZA DEL C.S.E. IN CANTIERE.....</b>	<b>9</b>
<b>ARTICOLO 17 – GESTIONE DOCUMENTALE DA PARTE DEL C.S.E.....</b>	<b>10</b>
<b>ARTICOLO 18 – FORMAZIONE DELLE MAESTRANZE .....</b>	<b>12</b>
<b>ARTICOLO 19 – GESTIONE DEI LAVORATORI STRANIERI .....</b>	<b>12</b>
<b>ARTICOLO 20 – GESTIONE DELLE EMERGENZE.....</b>	<b>12</b>
<b>ARTICOLO 21 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO AFFIDATARIO .....</b>	<b>13</b>
<b>ARTICOLO 22 – CORRISPETTIVO.....</b>	<b>13</b>
<b>ARTICOLO 23 – MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO.....</b>	<b>19</b>
<b>ARTICOLO 24 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....</b>	<b>19</b>
<b>ARTICOLO 25 – DURATA DEL SERVIZIO.....</b>	<b>20</b>
<b>ARTICOLO 26 – VERIFICHE DELL’AZIENDA SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ.....</b>	<b>20</b>
<b>ARTICOLO 27 – CONTESTAZIONI E PENALI.....</b>	<b>22</b>
<b>ARTICOLO 28 – ASSICURAZIONE.....</b>	<b>23</b>
<b>ARTICOLO 29 – CAUZIONE DEFINITIVA.....</b>	<b>23</b>
<b>ARTICOLO 30 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.....</b>	<b>24</b>
<b>ARTICOLO 31 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....</b>	<b>24</b>
<b>ARTICOLO 32 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....</b>	<b>25</b>
<b>ARTICOLO 33 – RECESSO.....</b>	<b>26</b>
<b>ARTICOLO 34 – RINVIO.....</b>	<b>27</b>
<b>ARTICOLO 35 – SPESE CONTRATTUALI.....</b>	<b>27</b>
<b>ARTICOLO 36 – ELENCO ALLEGATI.....</b>	<b>27</b>



## ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

- SOGGETTO AFFIDATARIO: il soggetto cui è stato affidato il servizio;
- AZIENDA: Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini";
- Appaltatore: soggetto cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori;
- Codice: D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- Regolamento: D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- D.L.: Direttore dei lavori;
- C.S.E.; Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- Ufficio D.L.: ufficio della Direzione lavori;
- Capitolato: il presente capitolato d'oneri.

## ARTICOLO 2 - UBICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA

**2.1.** L'Opera è ubicata presso la sede di Viale Monza, di proprietà dell'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini", ed interessa gli interventi di Edilizia Sanitaria inseriti nel VI Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro in Sanità sottoscritto il 5 marzo 2013.

**2.2.** L'intervento consiste nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del piano rialzato dell'edificio "Padiglione Ricovero" della sede di Viale Monza, di proprietà dell'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini", per la realizzazione della nuova sede dell'AREU – Centro di formazione simulazione per l'attività formativa clinico assistenziale di emergenza e urgenza, maxiemergenze internazionali e Management di sistemi sanitari – e per gli interventi di rimozione delle coperture contenenti amianto e rifacimento delle stesse, nonché tutte le prestazioni e lavori rappresentati nell'offerta tecnica del concorrente che risulterà aggiudicatario.

**2.3.** L'Opera trova puntuale descrizione nel Progetto Preliminare di cui ai Documenti di Gara e nel Progetto Definitivo ed Esecutivo redatti dall'Appaltatore e validati dall'AZIENDA.

## ARTICOLO 3 – OGGETTO DELL'APPALTO

**3.1.** Il presente Capitolato disciplina le attività relative a:

- Direzione Lavori e ufficio della Direzione lavori, ai sensi dell'art. 130 del Codice e degli artt. 147, 148, 149 e 150 del Regolamento;
- Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.,

dell'opera relativa ai lavori di ristrutturazione del piano rialzato dell'edificio "Padiglione Ricovero" della sede di Viale Monza, di proprietà dell'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini", per la realizzazione della nuova sede dell'AREU – Centro di formazione simulazione per l'attività formativa clinico assistenziale di emergenza e urgenza, maxiemergenze internazionali e Management di sistemi sanitari.

## ARTICOLO 4 - LINGUA UFFICIALE

**4.1.** La lingua ufficiale è l'italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative, le specifiche tecniche, i capitolati, i disegni e quant'altro prodotto dalle **Parti** nell'ambito del rapporto contrattuale dovranno essere redatti in lingua italiana.



---

## **ARTICOLO 5 - LEGGE APPLICABILE**

**5.1.** Il presente Capitolato è regolato dalla Legge italiana.

**5.2.** Al presente Capitolato si applicano tutte le disposizioni di Legge espressamente richiamate nel testo, oltre alle norme contenute nelle Direttive e nei Regolamenti Comunitari, le disposizioni del D.Lgs. 163/2006 (Codice), del D.P.R. 207/2010 (Regolamento), del D.M. 145/2000, in quanto compatibile, del D.Lgs. 81/2008 e della L. 136/2010, della normativa della Regione Lombardia vigente in materia, ed in particolare della L.R. 14/1997 in quanto compatibile, salvo quanto diversamente disposto dal presente Capitolato.

## **ARTICOLO 6 – RISERVATEZZA**

**6.1.** Il SOGGETTO AFFIDATARIO è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutti i documenti ed i disegni riguardanti l'oggetto del Servizio e ad astenersi, salvo esplicito benestare dell'AZIENDA, dal pubblicare o, comunque, diffondere fotografie, notizie o articoli su quanto fosse venuto a conoscenza in relazione all'adempimento del Servizio medesimo.

**6.2.** La pubblicizzazione e/o diffusione di tali dati a soggetti terzi, fatta eccezione per le necessità strettamente correlate all'esecuzione del servizio, dovrà in ogni caso essere preventivamente concordata sia nei termini sia nelle modalità con l'AZIENDA.

**6.3.** In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, il SOGGETTO AFFIDATARIO è tenuto a risarcire l'AZIENDA di tutti i danni che a quest'ultima dovessero derivare.

**6.4.** Le previsioni del presente articolo manterranno la loro efficacia anche in caso di scioglimento anticipato del Servizio e per un periodo di tre anni.

## **ARTICOLO 7 - DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE - INDUSTRIALE – COMMERCIALE**

**7.1.** Tutta la documentazione tecnica correlata all'esecuzione del Servizio, così come tutta la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dall'AZIENDA e dal SOGGETTO AFFIDATARIO, congiuntamente e non, durante la vigenza del Servizio, sono e resteranno di esclusiva proprietà dell'AZIENDA.

**7.2.** Il SOGGETTO AFFIDATARIO dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, riproduzione in alcuna forma, della documentazione sopra menzionata, né di poter cedere in tutto o in parte tale documentazione se non per lo svolgimento di attività correlate al Servizio.

## **ARTICOLO 8 - COMUNICAZIONI**

### **8.1. COMUNICAZIONI AL SOGGETTO AFFIDATARIO**

L'AZIENDA effettuerà le proprie comunicazioni mediante note/ordini di servizio redatti in duplice copia, una delle quali dovrà essere restituita firmata dal SOGGETTO AFFIDATARIO per avvenuta conoscenza.

### **8.2. COMUNICAZIONI DEL SOGGETTO AFFIDATARIO**

- a)** Il SOGGETTO AFFIDATARIO deve indirizzare ogni sua comunicazione esclusivamente per iscritto;
- b)** Il SOGGETTO AFFIDATARIO è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati, istruzioni, documenti e/o qualsivoglia informazione/documento, che siano di competenza dell'AZIENDA e di cui abbia bisogno per l'esecuzione del Servizio;



- c) Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione del Servizio dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e non oltre 3 giorni dal suo verificarsi. A tal proposito, il SOGGETTO AFFIDATARIO dovrà presentare, nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre i successivi 5 giorni dalla scadenza di tale termine, una relazione completa dei fatti corredata - ove necessario per la loro corretta comprensione - da adeguata documentazione.

#### ARTICOLO 9 – COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI

9.1. L'Ufficio di Direzione dei lavori dovrà essere composto **almeno** dai seguenti professionisti:

- n. 1 "Direttore dei lavori";
- n. 1 "Direttore Operativo" per gli impianti elettrici e speciali;
- n. 1 "Direttore Operativo" per gli impianti meccanici;
- n. 1 "Ispettore di Cantiere",

e da tutte le altre eventuali figure professionali messe a disposizione dal SOGGETTO AFFIDATARIO con l'offerta. Il personale è nominativamente indicato nell'offerta tecnica presentata.

#### ARTICOLO 10 – DIRETTORE DEI LAVORI

10.1. Il D.L. è il soggetto responsabile dell'Ufficio di Direzione Lavori.

10.2. Il D.L. dovrà svolgere l'incarico in conformità al presente Capitolato, all'offerta presentata, alla normativa vigente e a quella eventualmente sopravvenuta in corso di servizio, la cui osservanza sia resa cogente da una disposizione normativa o sia ritenuta opportuna e/o necessaria dall'AZIENDA per l'ottimale svolgimento della prestazione.

10.3. Le prestazioni da eseguirsi da parte del D.L. durante l'esecuzione dell'opera, ai sensi del Codice e degli artt. 147 e seguenti del Regolamento e di tutta la normativa in materia vigente al momento dell'esecuzione, consistono, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, nelle seguenti attività:

- a) consegna dei lavori;
- b) direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'opera, nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni contrattuali;
- c) direzione dei lavori mediante disposizioni e ordini per l'attuazione dell'opera nelle sue varie fasi esecutive;
- d) effettuazione delle prove d'officina;
- e) accertamento della regolare esecuzione dei lavori;
- f) assistenza alle Commissioni di collaudo in corso d'opera;
- g) redazione degli stati di avanzamento dei lavori e liquidazione dei conti parziali e finali dei lavori nei tempi e con le modalità previste nei documenti contrattuali;
- h) tenuta e compilazione dei documenti contabili ai sensi del regolamento;
- i) accettazione dei materiali ed effettuazione dei relativi controlli qualitativi e quantitativi;
- j) verifica del rispetto da parte dell'Appaltatore della normativa vigente in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- k) verifica costante del programma esecutivo di dettaglio e rapporto tempestivo al R.U.P. in merito ad eventuali o possibili ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione;
- l) redazione di report informativi sulle principali attività di cantiere e sull'andamento dei lavori al R.U.P. con cadenza indicata in offerta;
- m) verifica costante della validità dei programmi di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, aggiornandone il relativo contenuto a lavori ultimati;



- n) verifica periodica del possesso e della regolarità da parte dell'Appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- o) adozione e predisposizione di tutti gli atti di competenza, ai sensi del Codice e del Regolamento, nonché svolgimento di ogni accertamento e verifica, in ipotesi di varianti in corso d'opera ai sensi della normativa vigente in materia.

**10.4.** Al D.L. spetta altresì il coordinamento e la supervisione dell'attività dell'Ufficio di Direzione dei lavori nella composizione indicata in offerta.

**10.5.** Il D.L., agendo in piena autonomia operativa a tutela degli interessi dell'AZIENDA, ha l'obbligo di:

- a) vigilare affinché venga adottato ogni provvedimento necessario a ridurre al minimo e, comunque, sempre nel rispetto dei limiti di legge, le emissioni acustiche, le vibrazioni, la formazione di polveri e di odori e le emissioni gassose in genere;
- b) vigilare sull'osservanza delle disposizioni di legge in merito alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti, compresi tutti i regolamenti sul trattamento dei materiali di cantiere non utilizzabili, e tutte le leggi e le norme vigenti in materia;
- c) garantire che l'Appaltatore effettui tutti i controlli e tutte le misurazioni necessarie ad assicurare il rispetto di tutti i limiti applicabili dal punto di vista ambientale e la conformità a tutte le prescrizioni espresse dalle Autorità;
- d) vigilare, di concerto con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, sul rispetto di tutte le prescrizioni di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei cantieri e, in particolare, edile prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- e) verificare che l'inserimento di personale straniero, da parte dell'Appaltatore o dei suoi subappaltatori, avvenga nei termini e nei modi previsti dalle leggi vigenti e, in particolare, verificando il possesso dei prescritti modelli autorizzativi;
- f) vigilare affinché l'Appaltatore ottemperi a tutte le prescrizioni dettate dagli Enti coinvolti e competenti, a vario titolo, nell'esecuzione dei lavori;
- g) vigilare affinché le chiusure e/o limitazioni al traffico nelle strade interne avvengano previo rilascio dell'autorizzazione da parte degli Uffici aziendali competenti. Il Direttore dei lavori, inoltre, vigila sull'osservanza delle norme in materia di piani di sicurezza ed è, nell'ambito dell'ufficio di D.L., l'unico interlocutore dell'Appaltatore per quanto riguarda gli aspetti economici del servizio.

**10.6.** La contabilità dei lavori dovrà essere svolta in conformità a quanto previsto dal Titolo IX – Capo I del Regolamento e dalla normativa vigente in materia.

#### **ARTICOLO 11 – DIRETTORE OPERATIVO E ISPETTORE DI CANTIERE**

**11.1.** Il Direttore Operativo ha il compito di collaborare con il Direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori siano eseguite regolarmente nell'osservanza delle clausole contrattuali.

Al Direttore operativo possono essere affidati dal Direttore dei Lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:

- a) verificare che l'Appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- b) gestire il programma di controllo qualità per le parti di lavori di competenza;
- c) programmare e coordinare le attività degli ispettori di cantiere;
- d) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e di dettaglio dei lavori e segnalare tempestivamente al D.L. le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi;
- e) assistere il D.L. nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
- f) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori proponendo al D.L. le adeguate azioni correttive;
- g) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;



- h) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- i) dirigere lavorazioni specialistiche;
- j) svolgere ogni altra attività prevista dalla normativa vigente in materia.

**11.2.** L'Ispectore di cantiere collabora con il D.L. nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel progetto esecutivo.

All'Ispectore di cantiere possono essere affidati dal D.L., fra gli altri, i seguenti compiti:

- a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture dei materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del Fornitore;
- b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
- c) il controllo sulle attività dei subappaltatori;
- d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni e alle specifiche tecniche contrattuali;
- e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
- f) l'assistenza al collaudo dei lavori e alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
- g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati a ciò incaricati dal D.L.;
- h) l'assistenza al C.S.E..

## **ARTICOLO 12 – COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE**

**12.1.** Il C.S.E. deve essere in possesso, per tutta la durata del servizio, dei requisiti previsti dalla normativa vigente e provvede a svolgere l'incarico in conformità al presente Capitolato, all'offerta, alla normativa vigente e a quella eventualmente sopravvenuta in corso di contratto, la cui osservanza sia resa cogente da una disposizione normativa o sia ritenuta opportuna e/o necessaria dall'Azienda al fine di una migliore tutela della sicurezza dei lavoratori.

**12.2.** Le prestazioni da eseguirsi da parte del C.S.E., ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 81/2008, dell'art. 131 del Codice e di ogni altra normativa vigente in materia, consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) nella verifica dell'applicazione del P.S.C. da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
- b) nella verifica, sia all'inizio dei lavori sia nel corso degli stessi, dell'idoneità del piano operativo (P.O.S.) dell'Appaltatore ed eventuali subappaltatori;
- c) nella valutazione delle proposte delle imprese esecutrici dei lavori dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
- d) nell'organizzazione e nel coordinamento delle lavorazioni tra Datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi e i fornitori in ambito cantiere, e della loro reciproca informazione;
- e) nella verifica dell'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali;
- f) nella segnalazione, al D.L. e al R.U.P., delle inosservanze alle disposizioni normative e alle prescrizioni del P.S.C. con proposta di sospensione dei lavori, allontanamento delle imprese esecutrici e/o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o richiesta di risoluzione del contratto e adempimenti conseguenti;
- g) nella segnalazione al Responsabile dei Lavori ed all'Azienda, ciascuno per le proprie competenze, di anomalie nella gestione in sicurezza del cantiere;
- h) nella sospensione, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, di singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

**12.3.** Prima dell'inizio dei lavori, il C.S.E. provvederà ad interfacciarsi con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione al fine di verificare il P.S.C. da esso predisposto. Entro 10 (dieci) giorni dalla formale consegna al Coordinatore, da parte del Responsabile del Procedimento, del Progetto esecutivo e del P.S.C., e, comunque,



prima dell'inizio dei lavori, il C.S.E. dovrà esprimersi sulla congruità e adeguatezza del P.S.C. Qualora riscontri la necessità di adeguamenti e/o modifiche dovrà comunicare immediatamente al R.U.P. le proprie proposte, corredate, se necessario, dalle eventuali indicazioni e proposte in merito a variazioni economiche della quota, prevista dal contratto con l'Appaltatore, per l'esecuzione di attività di coordinamento della sicurezza per lavorazioni interferenti.

Qualora il C.S.E. non si esprima nel termine sopra indicato, il P.S.C. si intende condiviso senza riserve sotto tutti gli aspetti, ivi compresi i profili attinenti alla responsabilità per la completa e corretta redazione del P.S.C..

**12.4.** Entro 3 (tre) giorni dalla presentazione da parte dell'Appaltatore del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) di cui all'art. 131, lett. c), del Codice, il C.S.E. si esprime in forma scritta circa l'idoneità del P.O.S., da considerare come piano complementare e di dettaglio del P.S.C., assicurandone la coerenza con quest'ultimo.

**12.5.** In nessun caso le proposte di cui ai precedenti commi, anche se accolte, potranno comportare modifiche e/o adeguamenti del corrispettivo spettante all'Appaltatore o degli oneri per l'attuazione del piano come già determinati.

**12.6.** Il R.U.P. può, in ogni momento, chiedere la sostituzione o l'allontanamento immediato dei collaboratori e/o delegati del C.S.E., così come può richiedere al C.S.E. una diversa frequenza o una diversa cadenza della presenza nel cantiere ovvero l'immediato accesso al cantiere stesso.

**12.7.** E' onere del C.S.E. accertarsi presso il R.U.P. che sia avvenuta la trasmissione all'organo di controllo della notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; di detta notifica il C.S.E. acquisisce copia completa con gli estremi della predetta trasmissione.

**12.8.** Il C.S.E. è obbligato, senza che per questo possano essere vantate pretese in ordine a maggiori compensi e/o corrispettivi rispetto a quelli previsti nel presente Capitolato e a semplice richiesta del R.U.P., a relazionare in ordine alle operazioni svolte ed alle metodologie adottate, nonché all'assistenza in materia di sicurezza e salute nel cantiere. Rientra nelle attività del C.S.E. la consulenza, anche scritta con redazione di pareri motivati, in ordine a vertenze/riserve dell'Appaltatore in materia di sicurezza.

**12.9.** All'atto della liquidazione di ogni singolo Stato d'Avanzamento Lavori e della relativa quota di oneri di sicurezza, il C.S.E. attesta il corretto adempimento degli obblighi da parte dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori in merito alle lavorazioni oggetto di contabilizzazione.

## **ARTICOLO 13 - ACCETTAZIONE DELLE IMPRESE DA PARTE DEL C.S.E.**

### **13.1. ACCESSO DITTE IN CANTIERE**

L'accesso delle ditte in cantiere, in forza di un contratto o di un subcontratto, avverrà secondo le disposizioni della "Procedura di accettazione imprese" (si veda **Allegato I**). Tale procedura descrive gli adempimenti e le verifiche che devono essere effettuate ai fini dell'ingresso delle imprese in cantiere con particolare riferimento a:

- documentazione da produrre e consegnare al C.S.E.;
- verifiche in ordine all'idoneità tecnico-professionale in capo al R.U.P..

La procedura di accettazione imprese è divulgata, applicata e verificata dal C.S.E..

### **13.2. LAVORATORI AUTONOMI OPERANTI IN CANTIERE PER CONTO DELL'IMPRESA**

(Articolo 3, paragrafo 3.2.1, lett. "a", punto 7 dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/08)

I dati anagrafici e le qualifiche del personale devono essere riportati nelle tabelle allegata al P.O.S.. L'impresa aggiornerà tempestivamente i dati qualora dovessero intervenire variazioni che saranno comunicate al C.S.E. per le previste verifiche.



### **13.3. TEMPISTICHE DI CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

Prima dell'ingresso in cantiere tutte le ditte devono fornire la documentazione richiesta dal C.S.E. e dal R.U.P. (si veda **Allegato I**). Le imprese devono presentare la documentazione richiesta almeno 10 giorni prima dell'ingresso in cantiere (fatte salve attività impreviste ed urgenti) per consentire al C.S.E. e al R.U.P. di effettuare i controlli previsti per legge.

### **13.4. PRIMA RIUNIONE DI COORDINAMENTO**

Al termine della verifica della documentazione richiesta, il C.S.E. convoca la prima riunione di coordinamento con l'impresa alla quale partecipano l'Appaltatore, il RSPP e il RLS dello stesso.

## **ARTICOLO 14 - MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI ACCESSI E CONTROLLO DEI LAVORATORI PRESENTI DA PARTE DEL C.S.E.**

### **14.1. ACCESSI**

Gli accessi al cantiere saranno presidiati da apposito personale per regolamentare e verificare l'ingresso e l'uscita di personale e mezzi.

### **14.2. TESSERINO DI RICONOSCIMENTO**

Il personale prima di entrare in cantiere sarà munito di apposito tesserino di riconoscimento (con foto originale a colori) appositamente rilasciato dalle imprese, con la supervisione del C.S.E..

Tale tesserino personalizzato per il cantiere specifico permetterà l'immediato riconoscimento del personale presente agevolando le procedure di controllo. Tale tessera di riconoscimento, come evidenziato nell'articolo 5 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, dovrà contenere, oltre agli elementi ivi specificati dall'articolo 18, comma 1, lettera u), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato Decreto Legislativo n. 81 del 2008 dovrà contenere anche l'indicazione del committente.

### **14.3. FORNITORI A PIÈ D'OPERA**

I fornitori a piè d'opera (ovvero i trasportatori) dovranno essere gestiti mediante la redazione di un apposito DUVRI (Documento unico valutazione rischi interferenziali) a carico dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 96, comma 1-bis, e dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08.

Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per le attività svolte nei cantieri, la bolla di consegna del materiale dovrà indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario dell'automezzo medesimo, come specificato dall'articolo 4 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Inoltre in ingresso al cantiere riceveranno un'informativa inerente a:

- i rischi del cantiere;
- i DPI richiesti;
- le modalità comportamentali cui attenersi durante le operazioni di consegna;
- stralcio della procedura di evacuazione.

## **ARTICOLO 15 - MODALITÀ DI COORDINAMENTO DEL C.S.E.**

### **15.1. RIUNIONI PERIODICHE DELLA SICUREZZA**

Settimanalmente sarà organizzata una riunione alla quale partecipano il R.U.P., il C.S.E. e l'Appaltatore per verificare lo stato della sicurezza in cantiere. Tale riunione sarà verbalizzata e consentirà di monitorare costantemente l'andamento generale della sicurezza.



## 15.2. RIUNIONI PERIODICHE CON LE IMPRESE

Il C.S.E. incontrerà periodicamente i Datori di Lavoro, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di tutte le imprese presenti in cantiere per coordinare le possibili interferenze e gestire eventuali comunicazioni generali, procedure, nuove normative etc.

Tali riunioni di coordinamento saranno verbalizzate a cura del C.S.E. il quale trasmetterà copia del verbale al R.U.P..

## ARTICOLO 16 - PRESENZA DEL C.S.E. IN CANTIERE

**16.1.** La frequenza dei sopralluoghi in cantiere da parte del C.S.E. è definita in funzione dei rischi presenti e dal grado di rispetto in cantiere di quanto pianificato per la sicurezza del lavoro.

In ogni caso la presenza del C.S.E. è richiesta almeno:

- all'entrata in cantiere di una nuova impresa esecutrice;
- in occasione di fasi di lavoro particolarmente complesse o a maggior rischio (si riporta in **Allegato II** un elenco non esaustivo delle fasi lavorative solitamente più critiche);
- in seguito a infortuni o incidenti significativi;
- con la periodicità necessaria al controllo dei piani di sicurezza, in funzione dell'evoluzione del cantiere;
- alle scadenze previste per la verifica degli adeguamenti richiesti dal C.S.E.;
- in caso di modifiche significative della realtà del cantiere ai fini della sicurezza.

Il C.S.E. deve eventualmente dotarsi di una propria struttura organizzativa, dimensionata in funzione dell'estensione e della complessità del cantiere.

In definitiva l'AZIENDA, tramite il C.S.E., nell'ambito dei compiti ad essa attribuiti dalla legislazione vigente, svolgerà i dovuti controlli in ordine al rispetto delle condizioni di sicurezza del cantiere, anche in relazione alle eventuali fasi lavorative affidate a terzi e su tutto il personale comunque presente in cantiere.

## ARTICOLO 17 - GESTIONE DOCUMENTALE DA PARTE DEL C.S.E.

### 17.1. RELAZIONI PERIODICHE SULLA SICUREZZA

Il C.S.E. redigerà con periodicità mensile una relazione sullo stato della sicurezza (si veda **Allegato III**) che consegnerà al R.U.P..

Nel termine di 30 (trenta) giorni dall'ultimazione dei lavori, il C.S.E.:

- a) deve produrre i documenti aggiornati relativi all'opera eseguita con la versione definitiva del fascicolo, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano a loro volta state oggetto, direttamente o indirettamente, dell'intervento;
- b) è tenuto a redigere una relazione da trasmettere al R.U.P., all'Appaltatore e all'organo di collaudo, contenente:
  - 1) un giudizio sintetico sull'operato dell'Appaltatore in materia di sicurezza;
  - 2) eventuali giudizi negativi sull'operato delle imprese esecutrici dei lavori e dei lavoratori autonomi in materia di sicurezza;
  - 3) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo relativo agli oneri per l'attuazione del piano, qualora vi siano stati effettivi e giustificati risparmi derivati da variazione in diminuzione di lavorazioni o semplificazione delle stesse con conseguente riduzione dei rischi interferenziali, oggetto di perizia o altro atto giuridicamente assimilabile, purché tali risparmi non siano conseguenti all'elusione o alla riduzione delle misure di sicurezza ovvero vi siano state ingiustificate elusioni o riduzioni delle misure di



sicurezza, ancorché tali da non richiedere provvedimenti cautelari, repressivi o procedure di contenzioso;

- 4) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo, a titolo di penale, per il mancato o tardivo adempimento di obblighi ovvero per il mancato o tardivo adempimento nell'esecuzione dei lavori, che sia dipeso dalla mancata attuazione o dall'attuazione non corretta delle misure di sicurezza;
- 5) la descrizione degli eventuali incidenti o infortuni sul lavoro e degli eventuali eventi dannosi o colposi che siano dipesi dalla mancata attuazione o dall'attuazione non corretta delle misure di sicurezza, con l'indicazione delle relative conseguenze.

Tale documentazione rimane a disposizione degli Organi di Controllo.

Si riporta in **Allegato III** lo schema di relazione. Parte della relazione periodica sulla sicurezza è costituita dalla "tabella di monitoraggio e analisi infortuni" (si veda **Allegato IV**) anch'essa da compilare e aggiornare periodicamente a cura del C.S.E..

#### **17.2. VERIFICA CONGRUENZA DEI P.O.S. E DELL'IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DA PARTE DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore, secondo quanto disposto dal comma 3, lett. b, Art. 97 del D.Lgs. 81/08, verifica la congruenza dei P.O.S. delle imprese subappaltatrici rispetto al proprio, prima della trasmissione degli stessi, al Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione. Restano a carico dell'Appaltatore gli oneri relativi alla vigilanza sulla sicurezza nell'esecuzione dei lavori e sulla verifica dell'applicazione di quanto prescritto all'interno del P.S.C., cooperando per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi e coordinando tali misure, al fine di eliminare i possibili rischi, dovuti ad interferenze tra lavoratori di imprese differenti. Infine, prima di trasmettere la documentazione al R.U.P., verifica in prima battuta, l'Idoneità Tecnico Professionale delle imprese subappaltatrici, secondo quanto disposto dall'Allegato XVII del D.Lgs. 81/08.

Dovranno essere prodotte, in forma scritta, le attestazioni di avvenuta verifica dei P.O.S. e delle Idoneità Tecnico Professionali delle imprese in subappalto e trasmesse, rispettivamente al C.S.E. ed al R.U.P..

#### **17.3. VERIFICA IDONEITÀ P.O.S.**

La verifica dei P.O.S. da parte del C.S.E. deve avvenire in forma scritta anche mediante l'ausilio della scheda riportata in **Allegato V** costruita secondo quanto indicato dall'articolo 3, paragrafo 3.2.1, Allegato XV del D.Lgs. 81/08.

#### **17.4. VERIFICA DELL'IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DA PARTE DEL R.U.P.**

Il R.U.P., secondo quanto disposto dal comma 9, lett. a, Art. 90 del D.Lgs. 81/08, deve verificare l'Idoneità Tecnico Professionale dell'Appaltatore, delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi con le modalità di cui all'Allegato XVII del D.Lgs. 81/08. Tale verifica viene realizzata dal C.S.E., per conto del R.U.P., in forma scritta, tramite l'ausilio della scheda di controllo riportata in **Allegato VIII**. Considerando quanto richiesto dalla Legge 183/11, art.15, vengono direttamente richiesti agli Enti Competenti, da parte del R.U.P., il Documento Unico di Regolarità Contributiva e l'iscrizione alla Camera di Commercio. Eventuali integrazioni della documentazione verificata, ad esclusione dei documenti di cui al comma precedente, saranno richieste all'Appaltatore cui resta, comunque, l'onere di comunicare, in forma scritta, l'avvenuta attestazione di verifica dell'Idoneità Tecnico Professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, prima di trasmettere i relativi documenti al R.U.P..

#### **17.5. PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE DEI LAVORI**

Il controllo dell'avanzamento dei lavori avverrà con cadenza settimanale. Ogni metà settimana l'Appaltatore consegnerà al R.U.P. e al C.S.E. una Scheda di programmazione settimanale annotando per ogni impresa presente in cantiere le lavorazioni programmate per la settimana successiva (si veda **Allegato VI**). Tale scambio di informazioni permetterà un attento monitoraggio della programmazione dei lavori da parte dell'impresa principale. La scheda di programmazione settimanale è un indispensabile strumento per consentire la pianificazione in sicurezza delle attività durante la riunione periodica settimanale indicata al precedente comma 17.1.



## 17.6. REGISTRAZIONE DEGLI INFORTUNI IN CANTIERE

Se dovessero avvenire degli infortuni, gli stessi saranno annotati in apposito Libro degli infortuni di cantiere a cura del C.S.E.. Il Libro è a disposizione degli Organi di Controllo (ASL, Ispesl, etc.). Per ogni infortunio il C.S.E. compila, inoltre, il Report dell'infortunio secondo quanto indicato in **Allegato VII**.

Il Report dell'infortunio è immediatamente trasmesso al R.U.P..

Dalla valutazione dei dati eventualmente annotati sul Registro degli infortuni di cantiere e dallo studio dei Report di infortunio si avviano opportune iniziative, come ad esempio:

- attività di sensibilizzazione;
- attività di informazione e formazione specifiche;
- interventi sulle modalità lavorative;
- interventi su opere provvisorie, macchine, attrezzature, etc.

## ARTICOLO 18 - FORMAZIONE DELLE MAESTRANZE

**18.1.** I Datori di Lavoro (impresa principale ed imprese affidatarie) prima di far accedere i propri lavoratori in cantiere, dovranno assolvere gli obblighi formativi previsti dalla normativa in vigore e, se applicabili, dai contratti di lavoro collettivo, esibendone i relativi attestati come previsto dall'Allegato XVII del D.Lgs. 81/08, specie per quanto attiene ai corsi per addetti al primo soccorso e addetti antincendio ed evacuazione.

La formazione dovrà essere:

- specifica per attività;
- specifica per l'effettiva mansione svolta in cantiere;
- in forma pratico-operativa (addestramento) oltre che teorica;
- supportata favorendo l'inserimento del lavoratore straniero tramite mediazione linguistica (e culturale) adeguata.

Il C.S.E. si riserva di verificare periodicamente l'effettiva preparazione in termini di sicurezza delle maestranze di cantiere.

## ARTICOLO 19 - GESTIONE DEI LAVORATORI STRANIERI

**19.1.** La presenza di lavoratori stranieri può causare dei problemi legati alla difficoltà di comunicazione e alle differenze culturali.

E' necessario che, all'interno delle squadre di lavoro in cui siano presenti operatori stranieri, vi sia almeno un lavoratore straniero che conosca l'italiano e lo sappia parlare correttamente, allo scopo di fungere da interprete per gli altri colleghi.

## ARTICOLO 20 - GESTIONE DELLE EMERGENZE

**20.1.** La pianificazione e la gestione delle emergenze deve avvenire in accordo con i servizi pubblici di emergenza (118 e VV.F.).

Il sistema di gestione delle emergenze di cantiere deve prevedere:

- la presenza in cantiere di un presidio interno di primo soccorso anche tramite convenzione con servizio esterno;
- la predisposizione e il mantenimento delle vie di accesso al cantiere per i mezzi di soccorso;
- la definizione dei ruoli ricoperti dagli enti pubblici di soccorso e di quelli assegnati dalle imprese;



- la definizione dei ruoli assegnati a ciascuna impresa e, in particolare, all'impresa principale;
- la definizione degli incarichi e delle figure di riferimento: compiti e responsabilità dei diversi soggetti coinvolti, compreso il responsabile e vice di coordinamento delle emergenze;
- la definizione delle procedure di dettaglio: modalità di attivazione ed erogazione del soccorso, di utilizzo delle attrezzature, etc...;
- la definizione di eventi informativi e formativi e, se necessario, le simulazioni di emergenze.

È inoltre importante che siano costituite una o più squadre di addetti alla gestione delle emergenze il più possibile stabili evitando un continuo turn-over di incaricati. Nella scelta degli addetti alla gestione delle emergenze sono da privilegiare quei lavoratori che presumibilmente rimangono in cantiere per tutta la durata dei lavori.

## **ARTICOLO 21 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO AFFIDATARIO**

**21.1.** Le attività relative al servizio affidato dovranno essere svolte con le modalità e nei tempi stabiliti dalle vigenti norme in materia e nei documenti di gara compresa l'offerta tecnica.

Il SOGGETTO AFFIDATARIO svolgerà i propri compiti interfacciandosi con l'Appaltatore, con il R.U.P. e con i soggetti dal medesimo eventualmente indicati.

Il D.L., il C.S.E. nonché tutti i soggetti dell'ufficio D.L. svolgeranno le attività previste con la massima professionalità e qualità, con la diligenza dovuta in relazione all'attività esercitata e con la necessaria tempestività.

Il SOGGETTO AFFIDATARIO sarà in ogni caso tenuto, essendo i relativi oneri, obblighi e spese compresi e compensati nel corrispettivo, all'espletamento di tutte le prestazioni di qualunque genere che, sebbene non espressamente previste nel presente Capitolato, risultino comunque strumentali e/o consequenziali a quelle indicate e/o comunque necessarie per la corretta e completa esecuzione del servizio in oggetto, in relazione allo scopo ed alla funzione cui il medesimo è destinato.

Sono a carico del SOGGETTO AFFIDATARIO tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per l'espletamento delle attività contrattuali, inclusi gli oneri relativi agli uffici di cantiere, che saranno messi a disposizione dall'Appaltatore.

Le persone inserite nell'organigramma della struttura dell'ufficio di direzione lavori devono firmare obbligatoriamente un registro delle presenze in cantiere depositato presso l'ufficio del D.L..

All'Appaltatore ed eventualmente ai subappaltatori devono essere consegnati esclusivamente i documenti progettuali approvati dall'AZIENDA.

La documentazione tecnica, amministrativa e contabile deve essere tenuta dal D.L. nel pieno rispetto della normativa vigente in materia e di quanto previsto nel presente Capitolato.

Tra i soggetti indicati nell'organigramma dell'ufficio di direzione lavori, il D.L. provvederà alla nomina di un sostituto, facente funzioni di Direttore dei Lavori in caso di assenza di quest'ultimo. Il D.L. o il suo sostituto devono essere sempre reperibili.

Il SOGGETTO AFFIDATARIO deve comunicare all'AZIENDA per iscritto con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni naturali e consecutivi le assenze per ferie e/o comunque previste dei componenti l'ufficio di direzione lavori.

Le assenze per malattia e/o per cause impreviste dei componenti l'ufficio di direzione lavori vanno immediatamente segnalate per iscritto all'AZIENDA.

Per tutta la durata del servizio, il personale può essere sostituito solamente previa autorizzazione scritta da parte dell'AZIENDA.

Su richiesta scritta dell'AZIENDA, il SOGGETTO AFFIDATARIO è tenuto, anche al di fuori delle comunicazioni contrattualmente previste, a redigere relazioni scritte sulle attività svolte dall'Appaltatore, nonché a fornire tutte le informazioni richieste al riguardo. E' altresì tenuto a trasmettere al R.U.P. con tempestività i dati da comunicare all'Osservatorio Regionale e a Regione Lombardia.



## ARTICOLO 22 – CORRISPETTIVO

**22.1.** A titolo di corrispettivo l'AZIENDA si impegna a corrispondere al SOGGETTO AFFIDATARIO un importo complessivo, calcolato forfettariamente "a corpo", in modo omnicomprendivo, fisso ed invariabile. Tale corrispettivo è determinato applicando il ribasso percentuale offerto in sede di gara all'importo di Euro **237.262,31**. Il suddetto importo, il cui schema è di seguito riportato, è comprensivo delle spese, non contempla gli oneri previdenziali e l'I.V.A. ed è stato calcolato applicando, quale riferimento, il D.M. n. 143 del 31 ottobre 2013 – Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria:

### Cat. Edilizia – ID Opera E.10

**Destinazione funzionale:** Sanità, istruzione, ricerca

**Valore dell'opera € 2.450.720,78**

**Parametro sul valore dell'opera 5,7815%**

**Grado di complessità 1,20**

**Fase: Esecuzione dei lavori**

- Qcl.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione (€ 54.408,35)
- Qcl.02: Liquidazione, rendicontazione e liquidazione tecnico contabile (€ 5.100,78)
- Qcl.03: Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (€ 3.400,52)
- Qcl.06: Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere (€ 10.201,57)
- Qcl.10a: Contabilità dei lavori a corpo (€ 13.741,35)
- Qcl.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (€ 42.506,53)

**Compenso al netto di spese ed oneri: € 129.359,10**

### Cat. Strutture (A) – ID Opera S.01

**Destinazione funzionale:** Strutture, opere infrastrutturali puntuali, non soggette ad azioni sismiche, ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni

**Valore dell'opera € 417.463,83**

**Parametro sul valore dell'opera 8,6462%**

**Grado di complessità 0,70**

**Fase: Esecuzione dei lavori**

- Qcl.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione (€ 9.601,21)
- Qcl.02: Liquidazione, rendicontazione e liquidazione tecnico contabile (€ 505,33)
- Qcl.03: Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (€ 505,33)
- Qcl.06: Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere (€ 1.515,98)
- Qcl.10a: Contabilità dei lavori a corpo (€ 1.136,98)
- Qcl.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (€ 6.316,57)

**Compenso al netto di spese ed oneri: € 19.581,40**

### Cat. Impianti (A) – ID Opera IA.01

**Destinazione funzionale:** Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

**Valore dell'opera € 41.413,01**

**Parametro sul valore dell'opera 17,2280%**



### **Grado di complessità 0,75**

#### **Fase: Esecuzione dei lavori**

- Qcl.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione (€ 1.712,31)
- Qcl.02: Liquidazione, rendicontazione e liquidazione tecnico contabile (€ 160,53)
- Qcl.03: Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (€ 107,02)
- Qcl.06: Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere (€ 321,06)
- Qcl.10a: Contabilità dei lavori a corpo (€ 187,28)
- Qcl.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (€ 1.337,74)

**Compenso al netto di spese ed oneri: € 3.825,94**

#### **Cat. Impianti (A) – ID Opera IA.02**

**Destinazione funzionale:** Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

**Valore dell'opera € 247.438,69**

**Parametro sul valore dell'opera 9,9601%**

**Grado di complessità 0,85**

#### **Fase: Esecuzione dei lavori**

- Qcl.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione (€ 6.703,48)
- Qcl.02: Liquidazione, rendicontazione e liquidazione tecnico contabile (€ 628,45)
- Qcl.03: Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (€ 418,97)
- Qcl.06: Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere (€ 1.256,90)
- Qcl.10a: Contabilità dei lavori a corpo (€ 733,19)
- Qcl.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (€ 5.237,09)

**Compenso al netto di spese ed oneri: € 14.978,08**

#### **Cat. Impianti (A) – ID Opera IA.04**

**Destinazione funzionale:** Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni – Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota

**Valore dell'opera € 291.850,00**

**Parametro sul valore dell'opera 9,5153%**

**Grado di complessità 1,30**

#### **Fase: Esecuzione dei lavori**

- Qcl.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione (€ 11.552,49)
- Qcl.02: Liquidazione, rendicontazione e liquidazione tecnico contabile (€ 1.083,05)
- Qcl.03: Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (€ 722,03)
- Qcl.06: Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere (€ 2.166,09)
- Qcl.10a: Contabilità dei lavori a corpo (€ 1.263,55)
- Qcl.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (€ 9.025,38)

**Compenso al netto di spese ed oneri: € 25.812,59**

**TOTALE prestazioni € 193.557,11**

**SPESE e ONERI accessori: 22,58% di 193.557,11 = € 43.705,20**



## **ARTICOLO 23 – MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO**

**23.1.** I corrispettivi di cui al precedente art. 22 verranno corrisposti con le modalità di seguito indicate:

- a) fino alla concorrenza del 90% (novanta per cento), acconti calcolati proporzionalmente all'importo dei lavori risultanti dai S.A.L.;
- b) il 10% (dieci per cento) a saldo, ad avvenuta approvazione del certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo dell'opera da parte dell'AZIENDA.

**23.2.** Il pagamento di ciascuna rata di corrispettivo è in ogni caso subordinato alle verifiche in ordine alla regolarità nel pagamento delle contribuzioni e delle retribuzioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

**23.3.** Il SOGGETTO AFFIDATARIO non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull'entità dei medesimi.

## **ARTICOLO 24 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

**24.1.** Ai fini di quanto disposto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., il SOGGETTO AFFIDATARIO dovrà dichiarare i conti correnti bancari/postali dedicati e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

**24.2.** Il SOGGETTO AFFIDATARIO assume altresì l'impegno ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti con la filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate e per eventuali cessioni di credito, la clausola di tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dal citato art. 3 della Legge 136/2010.

**24.3.** Ai fini di quanto disposto dal medesimo articolo, il SOGGETTO AFFIDATARIO assume altresì, con la sottoscrizione del contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in esso contenuti. La violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010, anche se non espressamente dedotti, costituisce causa di risoluzione espressa del contratto.

**24.4.** In caso di raggruppamenti Temporanei, in conformità a quanto previsto nell'atto costitutivo, la mandataria si obbliga al rispetto della Legge 136/2010 nei pagamenti effettuati alle mandanti.

**24.5.** Il SOGGETTO AFFIDATARIO è altresì obbligato all'integrale rispetto di tutti gli ulteriori obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata Legge 136/2010, anche se non richiamati nel presente Capitolato.

## **ARTICOLO 25 – DURATA DEL SERVIZIO**

**25.1.** Le prestazioni di cui al presente Capitolato avranno inizio dalla data del Verbale di avvio dell'esecuzione del servizio emesso dal R.U.P. ed avranno termine solo una volta che sia stato approvato il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo dell'opera da parte dell'AZIENDA.

**25.2.** In relazione a quanto indicato al precedente comma, la durata complessiva del servizio è indicata presuntivamente in **237 (duecentotrentasette)** giorni decorrenti dalla data del Verbale di avvio dell'esecuzione del servizio, fatta salva l'eventuale riduzione dei tempi di realizzazione offerta in gara dall'Appaltatore dei lavori.

**25.3.** Il SOGGETTO AFFIDATARIO prende atto e accetta che la durata di cui al precedente comma 25.2. è meramente indicativa ed è stata stimata sulla base della tempistica prevista nel cronoprogramma di gara per l'esecuzione dei lavori, pertanto, la medesima potrebbe variare in conseguenza di sospensioni o proroghe che si



rendessero necessarie nel corso dei lavori. Il SOGGETTO AFFIDATARIO prende altresì atto e accetta che le singole consegne dei lavori relativi alle singole fasi, saranno effettuate in momenti diversi. Il SOGGETTO AFFIDATARIO rinuncia pertanto ad avanzare richieste e/o pretese in ordine al riconoscimento di maggiori oneri, indennizzi, risarcimenti comunque denominati, connessi con l'eventuale maggiore durata del vincolo contrattuale, essendo ogni onere compreso e compensato nel corrispettivo.

**25.4.** Parimenti, nessuna pretesa in ordine al riconoscimento di maggiori oneri, indennizzi, risarcimenti comunque denominati, nonché in ordine a maggiori tempi potrà essere avanzata dal SOGGETTO AFFIDATARIO in conseguenza del tempo eventualmente intercorso tra la data di stipula del servizio e l'inizio delle attività ai sensi del precedente comma 25.1..

#### **ARTICOLO 26 – VERIFICHE DELL'AZIENDA SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ**

**26.1.** L'AZIENDA ha facoltà di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi dalla medesima incaricati, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull'operato del SOGGETTO AFFIDATARIO e/o di tutti i soggetti deputati all'espletamento delle prestazioni oggetto del servizio, senza che in conseguenza di tale circostanza il SOGGETTO AFFIDATARIO possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti dell'AZIENDA.

**26.2.** L'esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dall'AZIENDA non esonera né limita in ogni caso il SOGGETTO AFFIDATARIO dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; qualora, pertanto, anche successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, venga accertata la non conformità alle prescrizioni contrattuali dell'attività esercitata dal SOGGETTO AFFIDATARIO, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dall'AZIENDA o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l'attività alle suddette prescrizioni contrattuali.

**26.3.** E' in facoltà dell'AZIENDA di accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell'attività svolta, l'idoneità professionale del D.L., del C.S.E., e, comunque, dei componenti l'Ufficio di Direzione lavori e Coordinamento per la sicurezza e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti; a tal fine, il SOGGETTO AFFIDATARIO sarà tenuto a consentire all'AZIENDA l'effettuazione di verifiche ed ispezioni nonché a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione della idoneità di tali soggetti all'espletamento delle attività ai medesimi attribuite nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell'attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.

**26.4.** L'eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del servizio da parte di soggetti non idonei costituirà grave inadempimento contrattuale del SOGGETTO AFFIDATARIO e dovrà essere immediatamente sospeso a totale carico del SOGGETTO AFFIDATARIO medesimo, senza che in conseguenza di tale circostanza il SOGGETTO AFFIDATARIO possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti dell'AZIENDA. Resta in ogni caso ferma la facoltà dell'AZIENDA di procedere alla risoluzione del Contratto, ai sensi del successivo art. 32.

**26.5.** In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione dell'AZIENDA, il SOGGETTO AFFIDATARIO ha facoltà di modificare la composizione dell'Ufficio di Direzione lavori indicato in sede di offerta. In caso di modifiche non autorizzate all'interno dell'Ufficio, all'AZIENDA è riconosciuta la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi del successivo art. 32.

**26.6.** L'AZIENDA ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato dell'espletamento delle prestazioni oggetto del servizio, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza il SOGGETTO AFFIDATARIO possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti dell'AZIENDA; nel caso in cui



venga richiesta la sostituzione, il SOGGETTO AFFIDATARIO dovrà procedere alla medesima entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della formale richiesta da parte dell'AZIENDA.

**26.7.** Il personale preposto per la sostituzione dovrà, in ogni caso, avere requisiti professionali non inferiori a quello sostituito. Il rispetto di tale prescrizione potrà in ogni momento essere oggetto di specifica verifica da parte dell'AZIENDA.

**26.8.** La mancata sostituzione del personale nel termine sopra indicato, così come l'inosservanza da parte del SOGGETTO AFFIDATARIO anche di uno degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale ai sensi e per gli effetti di cui al successivo art. 32.

**26.9.** Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l'integrale responsabilità del SOGGETTO AFFIDATARIO nei confronti dell'AZIENDA per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del servizio nonché per l'adempimento di tutti gli obblighi gravanti sul SOGGETTO AFFIDATARIO a termini di Contratto.

## **ARTICOLO 27 – CONTESTAZIONI E PENALI**

**27.1.** Qualora l'AZIENDA accertasse l'inidoneità delle attività svolte dal SOGGETTO AFFIDATARIO rispetto a quanto offerto, ed in particolare riguardo alle "Caratteristiche qualitative e metodologiche dell'esecuzione del servizio" e "Modalità di coordinamento con la Stazione Appaltante e gli Enti" o a qualunque altra attività prevista, oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi contrattuali previsti, richiederà al SOGGETTO AFFIDATARIO di porre rimedio a tali inconvenienti, fissandogli per iscritto un termine perentorio che, in ogni caso, non potrà mai essere superiore ai 3 giorni. Il SOGGETTO AFFIDATARIO avrà titolo di rispondere nelle 24 ore successive alla contestazione.

**27.2.** Qualora il SOGGETTO AFFIDATARIO non provvedesse entro il termine stabilito dall'AZIENDA a eliminare le deficienze rilevate, ovvero le sue deduzioni non fossero accolte, l'AZIENDA applicherà le penali come di seguito meglio indicate.

Ove le deficienze oggetto delle suddette penalità si protraessero, senza pur tuttavia dare luogo alle ipotesi di risoluzione contrattuali, sarà riservata a questa la facoltà, previa formale contestazione, di adottare il provvedimento più idoneo per migliorare l'andamento dei servizi, restando a carico del SOGGETTO AFFIDATARIO le spese e i danni conseguenti senza eccezione alcuna.

L'applicazione della penale non solleva il SOGGETTO AFFIDATARIO dalle responsabilità civili e penali assunte con la stipulazione del Contratto e che dovessero derivare dall'incuria dello stesso SOGGETTO AFFIDATARIO.

**27.3.** Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall'importo dovuto al SOGGETTO AFFIDATARIO, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificata la deficienza e, in caso di inadempienza, sui pagamenti successivi. L'AZIENDA avrà in ogni caso la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsiasi eventuale pagamento dovuto al SOGGETTO AFFIDATARIO, e, a suo esclusivo giudizio, di decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato del SOGGETTO AFFIDATARIO di provvedere alla reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime. E' fatto salvo il maggior danno.

**27.4.** Qualora, anche per cause di forza maggiore, non venissero erogate dal SOGGETTO AFFIDATARIO parte delle prestazioni contrattuali, accertata la deficienza in contraddittorio con l'AZIENDA e a prescindere dalle penali di cui sopra, verrà apportata una corrispondente proporzionale riduzione dell'importo contrattuale.

**27.5.** Le penali applicabili sono di seguito riportate (tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa):



1. ritardata consegna di dati, o informazioni, tecnico – amministrativo - contabili previsti dal presente Capitolato o richiesti dall'AZIENDA: penale pari a **200,00 Euro (duecento Euro)** al giorno per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alla scadenza fissata o indicata nell'ordine di servizio;
2. per mancata rispondenza della documentazione fornita rispetto a quanto previsto nelle sezioni "Caratteristiche qualitative e metodologiche dell'esecuzione del servizio" e "Modalità di coordinamento con la Stazione Appaltante e gli Enti" offerte dal SOGGETTO AFFIDATARIO in sede di gara d'appalto ed a quanto previsto dal capitolato: penale pari a **1.000,00 Euro (mille Euro)** per ogni rilievo;
3. per mancato reintegro o consegna di quanto indicato dall'A.O.: **500,00 Euro (cinquecento Euro)** per ogni giorno naturale e consecutivo di mancata consegna/reintegro;
4. in tutti gli altri casi di disservizi che ritardano o impediscono o rallentano i lavori di ristrutturazione: **5.000,00 Euro (cinquemila Euro)** per ogni disservizio.
5. in caso di ritardo nell'avvio del servizio rispetto ai termini indicati nel presente Capitolato: **2.000,00 Euro (duemila Euro)** per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;
6. in tutti gli altri casi di disservizi documentati riferibili ai requisiti esplicitati nel presente Capitolato nonché per difformità in materia di salute e sicurezza sul lavoro commisurata alla gravità, entità, frequenza del disservizio: una penale da **3.000,00 Euro (tremila Euro)** a **9.000 Euro (novemila Euro)** per ogni rilievo.

**Le suddette penali potranno essere anche cumulative per ogni singola voce e comporteranno il mancato pagamento delle prestazioni cui si riferiscono.**

27.6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il SOGGETTO AFFIDATARIO dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

## ARTICOLO 28 – ASSICURAZIONE

28.1. Ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, il professionista dovrà indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale integrata e adeguata in occasione del presente Capitolato.

28.2. La polizza di responsabilità civile professionale prevede una garanzia per un massimale non inferiore a 500.000,00 euro.

## ARTICOLO 29 – CAUZIONE DEFINITIVA

29.1. Ai sensi dell'art. 113, comma 1, del Codice, e dell'art. 123 del Regolamento, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se l'aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. Si applica l'art. 75, comma 7, del Codice.

29.2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalle clausole di esplicita rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'art. 113, commi 2 e 3, del Codice. La garanzia è presentata in originale all'AZIENDA prima della formale sottoscrizione del Contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.



**29.3.** La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare dell'AZIENDA, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante, da parte del SOGGETTO AFFIDATARIO, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

**29.4.** L'AZIENDA può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio e per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'AZIENDA senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del SOGGETTO AFFIDATARIO di proporre azione innanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria.

**29.5.** La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3, dell'art. 113 del Codice, se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'AZIENDA; in caso di variazioni al Contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

**29.6.** Ai sensi dell'art. 128, comma 1, del Regolamento, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dal soggetto mandatario in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del Codice.

**29.7.** Ai sensi dell'art. 113, comma 4, del Codice, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del Codice da parte dell'AZIENDA, che aggiudica l'appalto al SOGGETTO AFFIDATARIO che segue nella graduatoria.

### **ARTICOLO 30 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

**30.1.** E' vietata la cessione del Contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del Codice.

**30.2.** Le attività oggetto del Contratto non potranno essere oggetto di subappalto.

### **ARTICOLO 31 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

**31.1.** Ai sensi dell'art. 240 del Codice, qualora vi siano contestazioni scritte circa l'importo dovuto, in seguito ad una variazione delle prestazioni, senza che ciò sia previsto, direttamente o indirettamente, dal presente Capitolato o dagli atti della procedura di affidamento, e tale contestazione riguardi un importo economico superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle contestazioni, la loro non manifesta infondatezza, l'eventuale imputazione delle responsabilità e formulare una proposta motivata di accordo bonario.

**31.2.** Ai sensi dell'art. 239 del Codice, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi del precedente comma 1, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del servizio possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice Civile. Il Dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal SOGGETTO AFFIDATARIO, oppure può formulare una proposta di transazione al SOGGETTO AFFIDATARIO, previa audizione del medesimo. Qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende l'AZIENDA o, in mancanza, del Funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso.



**31.3.** La procedura di cui al precedente comma 31.2. può essere esperita, in quanto compatibile, anche per le controversie circa l'interpretazione del presente Capitolato o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse soluzioni economiche.

**31.4.** Nelle more della risoluzione delle controversie il SOGGETTO AFFIDATARIO non può comunque rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'AZIENDA.

**31.5.** La decisione sulla controversia è estesa all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

**31.6.** Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dall'AZIENDA, oppure all'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

**31.7.** Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del precedente comma 31.1., o alla transazione ai sensi del precedente comma 31.2., la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del servizio è devoluta all'Autorità giudiziaria competente presso il Foro di Busto Arsizio; ai sensi dell'art. 241, comma 1-bis, del Codice, è esclusa la competenza arbitrale.

#### **ARTICOLO 32 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

**32.1.** Oltre a tutte le ipotesi espressamente previste nel presente Capitolato, fatto salvo il risarcimento del danno, la risoluzione del contratto opererà di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile ("Clausola risolutiva espressa"), nei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti del SOGGETTO AFFIDATARIO sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frode nei riguardi dell'AZIENDA, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai servizi nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- b) per la perdita da parte del SOGGETTO AFFIDATARIO dei requisiti per l'esecuzione dei servizi;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, del SOGGETTO AFFIDATARIO nell'esecuzione dei servizi oggetto del servizio;
- d) mancato rinnovo o rientro o integrazione della cauzione definitiva di cui al precedente art. 29;
- e) conseguimento di un ritardo nell'esecuzione degli adempimenti e degli obblighi di cui ai precedenti articoli superiore a giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, fatta salva l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 27;
- f) conseguimento di un ritardo nell'esecuzione delle attività di cui ai precedenti articoli che comporti l'applicazione di penali di ammontare superiore al 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui al precedente art. 22;
- g) in ogni caso di applicazione di penali per inadempienze contrattuali di qualunque titolo o natura, per un controvalore superiore al 10% del (dieci per cento) del corrispettivo di cui al precedente art. 22.

**32.2.** Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma, il contratto s'intenderà risolto di diritto non appena l'AZIENDA avrà dichiarato al SOGGETTO AFFIDATARIO, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi con raccomandata A.R., l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio dell'AZIENDA.



**32.3.** Oltre alle ipotesi espressamente previste nel presente Capitolato, l'AZIENDA si riserva, altresì, il diritto di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1454 del Codice Civile ("Diffida ad adempiere"), fatto salvo il risarcimento del danno, in ciascuno dei seguenti casi:

- a) abbandono, sospensione non autorizzata (anche parziale) per 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, o rifiuto di esecuzione delle prestazioni previste nel presente Capitolato;
- b) in caso di violazione degli obblighi di riservatezza e di trasparenza;
- c) mancata corretta esecuzione, a perfetta regola d'arte ed in conformità al presente Capitolato, di tutto o parte delle prestazioni di cui allo stesso;
- d) in caso di sistematica violazione rispetto ai contenuti prestazionali dell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

**32.4.** Nelle ipotesi indicate al precedente comma 32.3., l'AZIENDA invierà al SOGGETTO AFFIDATARIO, per mezzo di lettera raccomandata A.R., diffida ad adempiere con un termine minimo di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi e qualora il SOGGETTO AFFIDATARIO non adempia entro il termine indicato, il contratto sarà automaticamente risolto.

**32.5.** Nel caso di risoluzione del Contratto per inadempimento del SOGGETTO AFFIDATARIO, gli verrà riconosciuto il diritto al solo pagamento dei servizi regolarmente eseguiti ed accettati dall'AZIENDA, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti in capo all'AZIENDA dallo scioglimento del contratto (ivi comprese le maggiori spese per affidare ad altro soggetto le rimanenti prestazioni contrattuali) e dell'ammontare dei danni subiti dall'AZIENDA medesima.

**32.6.** In ogni caso di risoluzione del contratto, il SOGGETTO AFFIDATARIO sarà tenuto a risarcire l'AZIENDA di tutti i danni, diretti ed indiretti, nessuno escluso ed eccettuato, e a rifondere alla stessa i maggiori oneri subiti. Resta salvo il pagamento delle penali, di cui al precedente art. 28, qualora nel frattempo maturate.

**32.7.** Entro il termine di 30 (trenta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente comma 32.2. o dalla scadenza del termine di diffida di cui al precedente comma 32.4., il SOGGETTO AFFIDATARIO dovrà procedere a consegnare all'AZIENDA tutti gli elaborati e documenti relativi o comunque connessi all'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, a qualunque titolo detenuti.

**32.8.** Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione del contratto non potrà essere invocata dal SOGGETTO AFFIDATARIO per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di cui al precedente comma 32.7..

**32.9.** Al momento della risoluzione l'AZIENDA diviene in ogni caso unico titolare della proprietà esclusiva di tutti i documenti e gli elaborati eventualmente prodotti dal SOGGETTO AFFIDATARIO, dai suoi ausiliari e dai soggetti dal medesimo incaricati, in conseguenza o in connessione con l'espletamento delle attività oggetto del servizio, nonché di ogni altro diritto sui medesimi, senza che possano essere fatte valere dal SOGGETTO AFFIDATARIO a qualsivoglia titolo pretese di sorta anche in ordine a riconoscimenti, compensi, indennizzi o risarcimenti comunque denominati.

**32.10.** Il SOGGETTO AFFIDATARIO è, comunque, obbligato a portare a compimento i servizi in corso alla data di risoluzione del contratto.

### ARTICOLO 33 – RECESSO

**33.1.** L'Azienda, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto stesso.



**33.2.** Il recesso ha effetto dal giorno del ricevimento da parte del SOGGETTO AFFIDATARIO della raccomandata A.R. con la quale l'AZIENDA comunica la volontà di recedere dal contratto.

**33.3.** Al SOGGETTO AFFIDATARIO, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verrà riconosciuto esclusivamente il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento della ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 33.2., secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché il 10% (dieci per cento dell'importo delle prestazioni non eseguite, calcolato ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 163/2006, con espressa esclusione di ogni altro riconoscimento, a qualsivoglia titolo richiesto.

**33.4.** Il SOGGETTO AFFIDATARIO riconosce ed accetta con la sottoscrizione del Contratto, rinunciando fin d'ora ad avanzare pretese o richieste in ordine al riconoscimento di maggiori o diversi compensi, risarcimenti e/o indennizzi comunque denominati rispetto a quelli previsti nei successivi comma 33.6. e 33.7., che l'AZIENDA potrà procedere al recesso dal Contratto nelle ipotesi di seguito indicate ed alle condizioni previste nei successivi articoli:

- a) in caso di revoca e/o decadenza del finanziamento anche per colpa dell'AZIENDA;
- b) in caso di risoluzione o di recesso, per qualsivoglia causa o motivo, dal contratto d'appalto.

**33.5.** Il recesso ha effetto dal giorno del ricevimento da parte del SOGGETTO AFFIDATARIO della raccomandata A.R. con la quale l'AZIENDA comunica la volontà di recedere dal Contratto.

**33.6.** Ove il recesso, ai sensi del precedente comma 33.4., intervenga prima dell'Ordine di Servizio di inizio attività, il SOGGETTO AFFIDATARIO avrà diritto, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, esclusivamente al rimborso delle spese sostenute per la stipula del contratto, sempreché esse siano adeguatamente documentate e ritenute congrue dall'AZIENDA.

**33.7.** Ove il recesso, ai sensi del precedente comma 33.4., intervenga in qualsiasi momento successivo all'Ordine di Servizio di inizio attività, il SOGGETTO AFFIDATARIO avrà diritto, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, esclusivamente al pagamento dell'importo spettante per le prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto.

#### **ARTICOLO 34 – RINVIO**

**34.1.** Per quanto non espressamente stabilito nel presente Capitolato si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente in materia, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

**34.2.** Agli effetti del presente Atto, il SOGGETTO AFFIDATARIO dovrà eleggere domicilio fiscale, ove verranno effettuate tutte le comunicazioni e notificazioni dipendenti dall'incarico conferito.

#### **ARTICOLO 35 – SPESE CONTRATTUALI**

**35.1.** Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti all'incarico conferito, con la sola esclusione dell'I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico dell'AZIENDA, sono e saranno ad esclusivo carico del SOGGETTO AFFIDATARIO.

#### **ARTICOLO 36 - ELENCO ALLEGATI**

**ALLEGATO I** – Procedura di accettazione imprese

**ALLEGATO II** – Scheda riassuntiva fasi lavorative critiche



- ALLEGATO III** – Schema di relazione periodica della sicurezza
- ALLEGATO IV** – Tabella di monitoraggio e analisi infortuni
- ALLEGATO V** – Scheda tipo di valutazione del P.O.S.
- ALLEGATO VI** – Scheda di programmazione settimanale dei lavori da compilare per ogni impresa
- ALLEGATO VII** – Scheda di report di infortunio
- ALLEGATO VIII** – Scheda di verifica idoneità tecnico professionale imprese
- ALLEGATO IX** – Scheda di verifica idoneità tecnico professionale lavoratori autonomi



## ALLEGATO I - PROCEDURA DI ACCETTAZIONE IMPRESE

### ARTICOLO 1. SCOPO

1.1. Regolamentare l'ingresso delle imprese all'interno dell'area cantiere; provvedere all'aggiornamento periodico dell'elenco ditte ai fini di garantire il costante monitoraggio delle stesse, controllandole anche dal punto di vista degli adempimenti documentali e fiscali/previdenziali.

### ARTICOLO 2. GENERALITÀ

2.1. La necessità di conoscere costantemente il nominativo delle imprese e dei dipendenti assunti delle stesse deriva dall'esigenza di poter controllare:

- la regolarità in merito agli adempimenti di sicurezza del lavoro;
- la correttezza degli adempimenti fiscali e contributivi (l'avvenuta iscrizione al registro delle imprese, alla cassa edile, all'Agenzia delle Entrate, gli estremi della denuncia INPS e di quella INAIL, le indicazioni del contratto di lavoro collettivo applicato, gli estremi della polizza assicurativa, con rinnovo e scadenza annuale ad integrare copertura di danneggiamenti a terzi e dei propri dipendenti per tutta la durata dell'appalto).

### ARTICOLO 3. APPLICABILITÀ

3.1. Le procedure di sicurezza sono vincolanti per tutte le imprese impegnate nella realizzazione dell'opera.

### ARTICOLO 4. RESPONSABILITÀ

4.1. Le responsabilità di richiesta e controllo della documentazione si differenziano per Responsabile dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

### ARTICOLO 5. MODALITÀ

5.1. Ogni impresa, per ottenere libero accesso al cantiere, dovrà produrre la documentazione necessaria (si veda "**Procedura ingresso in cantiere**" sotto riportata) almeno **dieci** giorni prima dell'inizio delle lavorazioni di sua competenza. La documentazione prodotta viene visionata da parte del RL e CSE.

Vengono richieste eventuali integrazioni agli Enti certificanti e al Datore di Lavoro, responsabile dell'impresa. Viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento a tutti i dipendenti operanti all'interno del cantiere.

5.2. Il **Responsabile dei Lavori**, a tutte le imprese che entrano in cantiere, è tenuto a chiedere:

- a) Dichiarazione circa l'organico medio annuo.
- b) Dichiarazione circa il CCNL applicato.
- c) Deve inoltre provvedere alla richiesta agli Enti certificanti, ai sensi della legge 183/11 art. 15:
  - DURC.
  - Certificato Iscrizione CCIA.

5.2.1. Il Responsabile dei Lavori **riceve** da parte dell'APPALTATORE/esecutrice la Dichiarazione di avvenuta verifica dell'Idoneità Tecnico Professionale per le imprese esecutrici (subappalto/subcontratto).

5.2.2. Il Responsabile dei Lavori **verifica** l'Idoneità Tecnico Professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi (subappalto/subcontratto) come segue:

- **Imprese:**
  - a) Richiede il Documento di valutazione dei rischi o autocertificazione ai sensi del D.Lgs. 81/08.



- b) Richiede la Dichiarazione organico medio annuo, distinto per qualifica, corredato dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS e all'INAIL ed alla Cassa Edile.
- c) Richiede la Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/08.
- d) Dagli Enti certificanti, ai sensi della legge 183/11 art. 15, l'AZIENDA acquisisce il Certificato di iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto.
- e) Dagli Enti certificanti, ai sensi della legge 183/11 art. 15, l'AZIENDA acquisisce il Documento unico di regolarità contributiva (DURC).

• **Lavoratori autonomi:**

- a) Richiede specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature ed opere provvisoriale.
- b) Richiede elenco dei dispositivi di protezione individuale in dotazione.
- c) Richiede Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria (ove previsti).
- d) Dagli Enti certificanti, ai sensi della legge 183/11 art. 15, l'AZIENDA acquisisce il Documento unico di regolarità contributiva (DURC).
- e) Dagli Enti certificanti, ai sensi della legge 183/11 art. 15, l'AZIENDA acquisisce il Certificato di iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto.

**5.3. Il CSE riceve da parte dell'APPALTATORE la seguente documentazione:**

- a) POS firmato da DL e RLS per presa visione completo di allegati.
- b) Dichiarazione da parte dell'APPALTATORE in merito alla congruità del POS dei subappalti/affidamenti, rispetto al proprio.

**5.4. Il CSE richiede la seguente documentazione:**

- a) Copia Elenco dei lavoratori risultanti dal Libro Unico (o iscrizione centro impiego per i neo assunti).
- b) Elenco personale presente in cantiere.
- c) Fotocopia del Registro Infortuni.
- d) Documenti attestanti Consultazione RLS sul PSC.
- e) Dichiarazione accettazione del PSC.
- f) Nomina RSPP + Attestato.
- g) Elezione RLS + Attestato.
- h) Nomina direttore tecnico di cantiere, capo cantiere e preposto/i.
- i) Nomina Addetto Prevenzione e incendi e Pronto Soccorso + Attestati.
- j) Documenti attestanti formazione e informazione dei lavoratori con particolare riferimento alla formazione prevista dai contratti nazionali del lavoro.
- k) DPI utilizzati e lettera di consegna ai lavoratori.
- l) Documento di valutazione dei rischi o autocertificazione.
- m) Valutazione del rischio da esposizione al rumore.
- n) Valutazione dell'esposizione a vibrazioni meccaniche.
- o) Valutazione del rischio chimico e relative schede di sicurezza.
- p) Nomina Medico Competente.
- q) Giudizio idoneità alla mansione degli operatori, rilasciata dal medico competente.
- r) Protocollo accertamenti sanitari periodici.
- s) PIMUS (se necessario).
- t) Piano di montaggio strutture prefabbricate (se necessario).
- u) Piano di rimozione dell'amianto (se necessario).
- v) Piano delle demolizioni (se necessario).



- w) Dichiarazione attestante conformità di macchine, impianti ed attrezzature alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 titolo III capo I.
- x) Elenco degli apprestamenti, macchine, attrezzature, impianti forniti da altre imprese operanti in cantiere (con estremi di quest'ultime).
- y) Modalità di coordinamento con eventuali subappalti e lavoratori autonomi in caso di rischi per interferenze lavorative.

## ALLEGATO II

### **SCHEDA RIASSUNTIVA FASI LAVORATIVE CRITICHE**

1. Operazioni di montaggio e smontaggio gru.
2. Lavorazioni eseguite in quota (es. armatura solai, pilastri, etc.).
3. Lavori di scavo in trincea.
4. Lavorazioni di montaggio e smontaggio prefabbricati pesanti.
5. Opere di demolizione meccanica.
6. Lavorazioni in pozzi e sterri.
7. Lavorazioni di rimozione amianto.
8. Montaggio e smontaggio opere provvisionali.
9. Lavorazioni su superfici a forte pendenza o particolarmente scivolose.
10. Lavorazioni in prossimità di linee elettriche.
11. Lavorazioni in presenza di sottoservizi in esercizio.
12. Lavorazioni che comportano l'utilizzo di materiali o sostanze altamente nocive.
13. Lavori di sbancamento.

## ALLEGATO III

### **SCHEMA DI RELAZIONE PERIODICA DELLA SICUREZZA**

La relazione periodica a cura del CSE dovrà riportare le seguenti specifiche:

- Provvedimenti adottati dal CSE nel periodo in osservazione.
- Risposta delle imprese alle eventuali prescrizioni impartite dal CSE.
- Dati relativi al monitoraggio di cantiere (N° sopralluoghi, riunioni periodiche con le imprese etc...).
- Riepilogo imprese e lavoratori autonomi presenti in cantiere.
- Eventuali ispezioni degli Organi di Vigilanza.
- Descrizione eventuali infortuni (modalità, interventi correttivi etc...) e aggiornamento "tabella di monitoraggio e analisi infortuni" riportata in **Allegato IV**.
- Gestione interferenze.

## ALLEGATO IV - TABELLA DI MONITORAGGIO E ANALISI INFORTUNI

## ALLEGATO V - SCHEDA TIPO DI VALUTAZIONE DEL POS



**ALLEGATO VI - SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE DEI LAVORI DA COMPILARE PER OGNI IMPRESA**

**ALLEGATO VII - SCHEDA DI REPORT INFORTUNIO**

**ALLEGATO VIII - SCHEDA DI VERIFICA IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE IMPRESE**

**ALLEGATO IX - SCHEDA DI VERIFICA IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE LAVORATORI AUTONOMI**